



Marcel Hepp 29 maggio 2015

Modifica dell'ordinanza sugli impianti a fune

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

N. registrazione/dossier: BAV-011-00003/00002/00008/00001

Con scritto del 23 luglio 2014 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha annunciato alle cerchie interessate l'avvio di un'indagine conoscitiva sulla prevista revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune. L'indagine conoscitiva si è conclusa il 16 settembre 2014.

Sono stati invitati a parteciparvi tutti i principali rappresentanti del settore, tra cui Funivie Svizzere (FUS), l'Unione dei quadri tecnici (VTK/UCT), il Concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita (CITS), diversi fabbricanti di impianti a fune e i Cantoni. Tutti i 65 organismi interpellati figurano nell'allegato.

Hanno risposto 29 organismi (FUS, 4 associazioni regionali, CITS, 15 Cantoni, 3 fabbricanti, 2 esperti e 3 autorità).

L'avamprogetto dell'ordinanza prevedeva di subordinare il rilascio dell'attestato di sicurezza per gli impianti con un'autorizzazione cantonale alla presentazione della stessa documentazione richiesta per gli impianti con una concessione federale. Per gli impianti di nuova costruzione introduceva il controllo sistematico del calcolo delle funi da parte di un perito. Chiedeva inoltre di far rientrare gli impianti cantonali nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune. Conteneva, infine, prescrizioni sulla capacità di prestare servizio del personale addetto ad attività rilevanti per la sicurezza.

Vista la grande quantità di pareri inoltrati in merito alle singole disposizioni dell'ordinanza, il presente rapporto si limita a presentare le richieste più rilevanti. Tutti i pareri pervenuti, con le rispettive richieste e proposte, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFT: <http://www.bav.admin.ch/dokumentation/vernehmlassung/index.html?lang=it> .

Importanti risultati dell'indagine conoscitiva in merito ad aspetti centrali dell'avamprogetto dell'ordinanza:

1. Mentre 10 Cantoni, CITS e Garaventa AG accolgono con favore l'impostazione di base dell'avamprogetto, FUS e le associazioni regionali Bergbahnen Graubünden, Walliser Bergbahnen e Transportunternehmen der Zentralschweiz (TUZ) si dichiarano contrarie in



N. dossier: BAV-011-00003/00002/00008/00001

quanto ritengono che le modifiche proposte non abbiano alcuna relazione con l'aumento della sicurezza e diminuiscano la produttività del settore. 4 Cantoni ritengono i requisiti previsti troppo severi per gli impianti cantonali.

2. Nove Cantoni, CITS e Garaventa AG condividono il principio secondo cui, ai fini dell'attestato di sicurezza, per gli impianti cantonali debba essere presentata la stessa documentazione richiesta per gli impianti federali, a condizione, tuttavia, che l'ampiezza e il grado di precisione della documentazione siano diversi a seconda della complessità del progetto. FUS ritiene invece che tale modifica sia sproporzionata. Tre Cantoni chiedono semplificazioni a favore dei piccoli impianti.
3. Praticamente tutti i pareri sono favorevoli al controllo sistematico del calcolo delle funi da parte di un perito, a condizione che la sua esecuzione segua criteri di proporzionalità. In alcuni pareri si chiede di dare ai fabbricanti stessi la possibilità di eseguire un controllo indipendente del calcolo delle funi. Quattro Cantoni chiedono di relativizzare l'obbligo per i piccoli impianti. Garaventa AG osserva che il principio del doppio controllo non deve trasformarsi nel principio del triplo controllo.
4. Mentre CITS condivide l'inclusione degli impianti cantonali nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune, FUS è, per il momento, di avviso contrario. Bisogna attendere i risultati di un gruppo di lavoro. Diversi pareri chiedono eccezioni o un maggiore margine di manovra per il riconoscimento dei capotecnici degli impianti cantonali (più piccoli), mentre Garaventa AG chiede per quale motivo per gli impianti federali debbano valere requisiti diversi da quelli previsti per gli impianti cantonali.
5. CITS e due Cantoni propongono di introdurre nella procedura d'approvazione dei piani la presentazione di un rapporto peritale sull'analisi della sicurezza e sul relativo rapporto di sicurezza. Ciò dovrebbe permettere, in particolare, di riconoscere tempestivamente le misure compensatorie necessarie in caso di deroghe alle norme.

Altri importanti risultati dell'indagine conoscitiva in merito a singole questioni

1. Un Cantone chiede chiarimenti sul campo d'applicazione dell'OIFT per quanto riguarda gli ascensori e gli impianti a fune usati in agricoltura e nell'industria nonché sulle prescrizioni applicabili.



N. dossier: BAV-011-00003/00002/00008/00001

2. Un fabbricante e un'associazione regionale osservano che di per sé l'operazione di accompagnare le cabine non rappresenta un'attività rilevante per la sicurezza.
3. Diversi pareri non vedono la necessità di un'autorizzazione cantonale supplementare per il trasporto di persone. In ogni caso, tale autorizzazione deve poter essere rilasciata insieme all'approvazione dei piani o all'autorizzazione di esercizio.
4. Un Cantone osserva che le disposizioni proposte in relazione agli impianti accessori vanno oltre l'articolo 18m Lferr, valido anche per gli impianti a fune. Secondo la proposta di un'associazione regionale la competenza congiunta con l'UFT dovrebbe essere giustificata da una previa richiesta dell'autorità cantonale.
5. Un esperto propone di far valere per i cosiddetti impianti speciali gli stessi requisiti essenziali validi per tutti gli altri impianti a fune.
6. FUS è contro la competenza del DATEC di emanare disposizioni integrative in materia di infrastruttura.
7. CITS e un Cantone ritengono che un'assicurazione di responsabilità civile superiore a 10 milioni di franchi debba rimanere una condizione per il riconoscimento degli organi di controllo delle funi.
8. FUS chiede che venga spiegato oppure cancellato il concetto di «essenziale» nell'articolo 11 capoverso 1 lettera c.
9. Un esperto propone di spostare nell'allegato 1 l'articolo 11 capoverso 2 per garantire un intervento tempestivo in caso di riscontro di deroghe alle norme negli impianti cantonali.
10. Un ufficio chiede se vi sia una sufficiente base legale per pretendere, in via eccezionale, che i sostegni al di fuori della zona residenziale vengano segnalati tramite profili. Un'associazione regionale propone di evitare, in linea di massima, la segnalazione dei sostegni tramite profili anche all'interno delle zone residenziali.
11. Un ufficio chiede che sia chiaro che per il rilascio della concessione deve essere presentato sia il piano economico sia un bilancio di previsione.
12. Un fabbricante chiede di chiarire il significato di «verifica materiale» di cui all'articolo 38 capoverso 1 periodo 2.



N. dossier: BAV-011-00003/00002/00008/00001

13. Un Cantone propone di evitare il più possibile distinzioni quali «a titolo professionale» o «per scopi agricoli».
14. Un'associazione regionale chiede di stabilire chiaramente che il capotecnico deve avere la competenza di rifiutare personale non adeguato.
15. CITS e un Cantone propongono di permettere l'affidamento della direzione tecnica a persone giuridiche.
16. Singoli Cantoni e alcune associazioni regionali sono contrari a introdurre nell'OIFT l'obbligo per il capotecnico di assolvere una formazione continua. In particolare respingono l'idea di prevedere l'obbligo di frequentare corsi. Un Cantone, invece, è assolutamente a favore dell'obbligo di formazione continua.
17. Secondo FUS e un'associazione regionale le disposizioni sulla capacità di prestare servizio della OIFT sono superflue. Un fabbricante e un'associazione regionale le ritengono difficilmente applicabili nelle piccole imprese. Diverse associazioni regionali le considerano esagerate perché comporterebbero persino il divieto di bere una birra al termine del servizio per chi è di picchetto.
18. Un esperto propone che le inchieste sugli infortuni per gli impianti cantonali vengano condotte anche da un servizio d'inchiesta indipendente.
19. Un'associazione regionale e un fabbricante ritengono troppo breve l'obbligo di conservare di cui all'articolo 57 capoverso 3 perché un'impresa di trasporto a fune potrebbe avere bisogno dei documenti in questione anche più tardi.
20. FUS critica la formulazione dell'articolo 68b in quanto i periti devono avere piena libertà nella scelta del metodo di lavoro e nella stesura dei rapporti.
21. Un fabbricante non ritiene possibile consegnare il calcolo delle funi due mesi prima dell'approvazione dei piani.

Allegato:

Elenco degli organismi interpellati